



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XI / 5924

Seduta del 07/02/2022

Presidente **ATTILIO FONTANA**

Assessori regionali LETIZIA MORATTI *Vice Presidente*
STEFANO BOLOGNINI
DAVIDE CARLO CAPARINI
RAFFAELE CATTANEO
RICCARDO DE CORATO
MELANIA DE NICHILLO RIZZOLI
PIETRO FORONI
STEFANO BRUNO GALLI

GUIDO GUIDESI
ALESSANDRA LOCATELLI
LARA MAGONI
ALESSANDRO MATTINZOLI
FABIO ROLFI
FABRIZIO SALA
MASSIMO SERTORI
CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Enrico Gasparini

Su proposta dell'Assessore Letizia Moratti

Oggetto:

DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA REMUNERAZIONE DI ALCUNE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA OSPEDALIERA PER ACUTI

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Giovanni Pavesi

Il Dirigente Matteo Corradin

L'atto si compone di 27 pagine

di cui 17 pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTO il comma 5, dell'articolo 8 sexies del decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 e sue successive integrazioni e modificazioni, il quale prevede che il Ministro della sanità, sentita l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con apposito decreto individua i sistemi di classificazione che definiscono l'unità di prestazione o di servizio da remunerare e determina le tariffe massime da corrispondere alle strutture accreditate, tenuto conto, nel rispetto dei principi di efficienza e di economicità nell'uso delle risorse;

VISTO il decreto 18 ottobre 2012 ad oggetto: *"Remunerazione prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti, assistenza ospedaliera di riabilitazione e di lungodegenza post acuzie e di assistenza specialistica ambulatoriale"* con il quale Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, in applicazione dell'art. 15, commi 15, 16, 17 e 18, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 135, ha provveduto a determinare le tariffe massime di riferimento per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti, assistenza ospedaliera di riabilitazione e di lungodegenza post acuzie e di assistenza specialistica ambulatoriale;

RICHIAMATA la DGR n. XI/2989 del 23/12/2014 ad oggetto: *"Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario Regionale per l'esercizio 2015"*, con la quale vengono ridefinite le tariffe relative alle prestazioni di ricovero, e successive integrazioni e aggiornamenti;

RICHIAMATE le:

- DGR n. VI/25608 del 28 febbraio 1997;
- DGR n. VI/37597 del 24 luglio 1998;
- DGR n. VII/941 del 3 agosto 2000;
- DGR n. VIII/4239 del 28 febbraio 2007;
- DGR n. VIII/10804 del 15 dicembre 2009;
- DGR n. IX/2057 del 28 luglio 2011;
- DGR n. IX/2633 del 6 dicembre 2011;
- Decreto del Direttore Generale Sanità n. 11264 del 4 dicembre 2012;
- DGR n. X/6006 del 19 dicembre 2016;
- DGR n. XI/1986 del 23 luglio 2019;

nelle quali veniva definito che il costo di alcune endoprotesi impiantate e di alcuni materiali sanitari consumabili ad alto costo consumati fosse oggetto di una



Regione Lombardia

LA GIUNTA

rilevazione puntuale del costo di acquisto in modo da poter poi utilizzare tali informazioni per integrare le tariffe dei DRG nella misura necessaria a garantirne la sostenibilità economica delle attività erogate;

RICHIAMATA la circolare 29/SAN del 23 dicembre 2009 che fornisce indicazioni dettagliate in merito alle informazioni da raccogliere sulle endoprotesi ed al relativo flusso informativo (SDO4);

VISTO in particolare l'elenco delle classi di endoprotesi e di dispositivi rendicontabili con flusso regionale SDO4 previsto nel paragrafo 1.6. "Rilevazione e remunerazione delle endoprotesi impiantate in corso di ricovero (flusso SDO4)", di cui alla richiamata DGR n. XI/1986 del 23 luglio 2019;

VISTI, per quanto riguarda l'efficientamento organizzativo della rete cardiovascolare regionale di cui alla DGR n. XI/3522 del 05/08/2020, gli esiti e le indicazioni della "Commissione tecnica per l'introduzione sperimentale di nuove terapie e nuove tecnologie in ambito cardiovascolare", di cui alla nota prot. n. G1.2021.0052914 del 31/08/2021;

RITENUTO di aggiornare le tipologie di endoprotesi e dispositivi rendicontabili nel flusso regionale SDO4, al fine di adeguare le classi di dispositivi considerando quelli innovativi e attualmente utilizzati nella prassi clinica e chirurgica, come di seguito esposto:

COD.	Descrizione	CND
02E	Stent coronarici rivestiti (per trattamento aneurismi o perforazione coronarica)	P0704020199
03D	Defibrillatore cardiaco impiantabile sottocutaneo (S-ICD)	J010599
03E	Generatore impiantabile impulsi IGP	J019099
05A	Protesi interatriale (ad ombrellino)	P07040302
05B	Protesi per l'occlusione dell'orecchietta laterale sinistra (LLA)	P0799
05C	Plug riparazione leak paravalvolari	C99
11C	Valvola mitrale impiantabile per via percutanea	P0703010302
11D	Valvola tricuspide impiantabile per via percutanea	P0703010302
22A	Dispositivo per ancoraggio/captazione dei lembi della valvola mitralica tramite accesso percutaneo endovascolare	P9099



Regione Lombardia

LA GIUNTA

22B	Dispositivo per ancoraggio/captazione dei lembi della valvola tricuspidale tramite accesso percutaneo endovascolare	P9099
22C	Anelli per anuloplastica diretta della valvola mitralica	P07030499
23A	Sistemi di assistenza ventricolare (VAD)	J010301
23B	Sistemi di assistenza ventricolare (Pompa coassiale)	J010301
24A	Componente glenoidale per protesi di spalla	P090103
24B	Testa omerale per protesi di spalla	P090104
24C	Stelo omerale per protesi di spalla	P090104
25	Cateteri per la litotrissia endovascolare [ILVT]	C0104010299
26	Cateteri per ablazione percutanea di foci aritmogeni	C020301
27A	Spirali per il trattamento endovascolare di aneurisma cerebrale (Coils)	C0104020203
27B	Diversori per il trattamento endovascolare di aneurisma cerebrale (Flow diverter)	C0104020203
27C	Dispositivi intrasacculari a filo intrecciato (Woven Endo Bridge)	C0104020203
28	Sistema impiantabile di monitoraggio emodinamico della pressione arterio-venosa	C99

RITENUTO necessario che non vengano più rendicontate nel flusso regionale SDO4 le seguenti classi di dispositivi:

COD.	Descrizione	MOTIVAZIONE
02A	Stent coronarici nudi (metallici o BMS)	NON PIU' IN USO
02C	Stent coronarici nudi (metallici o BMS) in services	NON PIU' IN USO
05	Protesi interatriale (ad ombrellino)	Subentra codice 05A
22	Dispositivo per ancoraggio/captazione dei lembi della valvola mitralica tramite accesso percutaneo endovascolare	Subentra codice 22A

STABILITO:

- di rilevare i costi medi delle classi di endoprotesi (di cui al par. 1.6 della DGR n. XI/3522 del 05/08/2020) come media aritmetica ponderata tra il 10° e il 90° percentile dei costi comunicati dagli erogatori nei primi nove mesi dell'anno 2021, attraverso la rilevazione dell'apposito flusso informativo



Regione Lombardia

LA GIUNTA

(SDO4);

- di definire preventivamente i costi di acquisto delle nuove tipologie di dispositivi, come sopra specificati, acquisendo i dati da alcune ASST/Fondazioni IRCCS pubblici della Regione mediante una specifica indagine conoscitiva;

DATO ATTO che per le classi 03A “Defibrillatore Cardiaco Impiantabile Monocamerale”, 03B “Defibrillatore Cardiaco Impiantabile Bicamerale”, 03C “Defibrillatore Cardiaco Impiantabile Tricamerale” è stata effettuata un’analisi più approfondita riaggregando i dati provenienti dal flusso regionale SDO4 secondo le corrette tipologie di dispositivo, definendo più adeguatamente il costo medio ponderato;

DATO ATTO che per le classi 03E “Generatore impiantabile impulsi IGP”, 22C “Anelli per anuloplastica diretta della valvola mitralica” e 28 “Sistema impiantabile di monitoraggio emodinamico della pressione arterio-venosa” si procederà alla sola rilevazione all’interno del flusso di rilevazione delle endoprotesi (SDO4);

VISTE le comunicazioni ad oggetto: “Indagine conoscitiva informale costi dispositivi da inserire nell'Osservatorio Regionale dei device (flusso SDO 4)”, inviate in data 12/01/2022 all'ASST Niguarda di Milano e all'ASST Spedali Civili di Brescia, e in data 24/01/2022 all'ASST Monza, all'ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo e alla Fondazione IRCCS Besta di Milano;

VISTI i dati di costo pervenuti dalle suddette strutture pubbliche con i quali sono stati definiti i costi medi delle nuove classi di endoprotesi;

RAVVISATA la necessità di semplificare le modalità di remunerazione e finanziamento degli episodi di ricovero che comprendono anche l'impianto e l'utilizzo di endoprotesi;

RITENUTO di rimodulare la tariffa del DRG prevedendo una quota riconducibile ai maggiori costi, così come sopra calcolati, correlati alle endoprotesi ed ai dispositivi rilevati con il flusso regionale SDO4, anche con l'obiettivo di incentivare politiche di acquisto più efficienti dei predetti dispositivi;

RITENUTO, pertanto:

- di prevedere un'integrazione della tariffa pari al 60% della media ponderata delle osservazioni del flusso regionale SDO4, comprese tra il 10° e 90°



Regione Lombardia

LA GIUNTA

percentile, ovvero dalla media dei dati di cui all'indagine conoscitiva dei costi dispositivi utilizzati dalle strutture pubbliche (in caso di nuova classe di rilevazione), quando la tariffa "base" del DRG comprende già una quota parte del costo delle endoprotesi o dei dispositivi;

- di prevedere un'integrazione della tariffa pari al 100% della media ponderata delle osservazioni del flusso regionale SDO4, comprese tra il 10° e 90° percentile, ovvero dalla media dei dati di cui all'indagine conoscitiva dei costi dispositivi utilizzati dalle strutture pubbliche (in caso di nuova classe di rilevazione), quando la tariffa "base" del DRG non comprende alcuna quota parte del costo delle endoprotesi o dei dispositivi, in quanto queste ultime sono state utilizzate nell'ambito di specifiche procedure introdotte successivamente al 2007 e non adeguatamente codificate nella versione 24.0 del sistema dei Diagnosis Related Groups (DRG, Raggruppamenti omogenei di diagnosi);

VISTA l'analisi condotta sul flusso regionale SDO, dei primi nove mesi dell'anno 2021, relativamente ai ricoveri nei quali era previsto l'impianto di endoprotesi o l'utilizzo di dispositivi, dalla quale sono stati correlate le tipologie di DRG, le classi di dispositivi e le quantità utilizzate per episodio di ricovero, al fine di integrare opportunamente la specifica tariffa di cui alla DGR n. XI/2989 del 23/12/2014;

RITENUTO pertanto di rimodulare le tariffe dei DRG identificati con i codici n. 007, 008, 049, 103, 104, 110, 111, 172, 173, 203, 334, 335, 471, 491, 515, 518, 528, 535, 536, 543, 544, 545, 551, 555, 556, 557, 558 dell'allegato alla DGR n. XI/2989 del 23/12/2014 con oggetto: "Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario Regionale per l'esercizio 2015", con la quale vengono ridefinite le tariffe relative alle prestazioni di ricovero, e successive integrazioni e aggiornamenti;

RITENUTO inoltre di revocare le indicazioni emanate con la DGR n. VI/25608 del 28 febbraio 1997, e successive modifiche e integrazioni, relativamente all'applicazione, in aggiunta alla tariffa DRG, di una percentuale del costo medio ponderato di alcune protesi e dispositivi ad alto costo, osservato attraverso il flusso dati SDO4, nonché le relative modalità di rendicontazione;

CONFERMATO che, invece, il flusso di rilevazione delle endoprotesi (SDO4) verrà mantenuto ed utilizzato per l'analisi dei costi sostenuti dalle strutture sanitarie secondo le "Istruzioni per la codifica delle informazioni riguardanti le endoprotesi", di cui all'Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

RITENUTO di prevedere la rilevazione all'interno del flusso di rilevazione delle



Regione Lombardia

LA GIUNTA

endoprotesi (SDO4), della classe cod. 21 per tutti gli episodi di ricovero nei quali viene utilizzata la chirurgia robotica utilizzando, come indicato nella DGR n. XI/5450 del 03/11/2021, la codifica amministrativa (0039) e, pertanto, di aggiornare la descrizione della classe come segue:

COD.	Descrizione
21	Kit di chirurgia robotica

RITENUTO di demandare alla DG Welfare le attività di adeguamento e aggiornamento di tutti i sistemi informativi coinvolti, nonché gli ulteriori aggiornamenti tecnici delle "Istruzioni per la codifica delle informazioni riguardanti le endoprotesi", di cui all'Allegato 2;

RITENUTO di rendere attuabili le modifiche tariffarie di cui ai punti precedenti prevedendo l'attribuzione, per le diverse endoprotesi e dispositivi, di una specifica codifica (tipo tariffa) che permetta di differenziare la remunerazione dei singoli DRG in base alle differenti tipologie di dispositivi utilizzati, nei termini esposti nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

CONFERMATO che la maggiorazione delle tariffe dell'1,95%, di cui alla DGR n. XI/3915 del 25/11/2020, avente ad oggetto: "Determinazioni in ordine all'adeguamento delle tariffe delle prestazioni di assistenza ospedaliera", verrà applicata anche alle tariffe dei DRG aggiornati dal presente provvedimento, con le stesse modalità ad oggi impiegate, fino alla pubblicazione di un nuovo tariffario regionale;

RITENUTO di annullare le indicazioni della DGR n. X/2313 del 1° agosto 2014 nella quale è previsto che le strutture sanitarie *"siano remunerate prevedendo che la tariffa del DRG 103 – trapianto di cuore -, nel caso in cui i codici di procedura siano 3752, 3765 e 3766, sia pari ad euro 125.900 euro"*;

STABILITO, conseguentemente, che dall'anno 2022 non devono più essere rendicontati né rimborsati nell'ambito del finanziamento delle Funzioni non tariffabili i dispositivi di cuore artificiale che, con il presente provvedimento, sono inseriti direttamente ad integrazione della tariffa;

STABILITO che le nuove tariffe, di cui al presente provvedimento, sono in vigore per i ricoveri di pazienti dimessi a partire dal 1/1/2022;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

STABILITO che a partire dall'anno 2022, a fronte della rilevazione dei costi di acquisto attraverso il flusso regionale SDO4, potranno essere introdotte nuove classi di tariffa e aggiornate quelle di cui al presente provvedimento, con decorrenza dal relativo provvedimento di revisione;

CONSIDERATO che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri a carico del SSR in quanto, a partire dall'anno 2022, la predetta rimodulazione tariffaria trova copertura nell'ambito del quadro economico adottato in data odierna con riferimento alla Macroarea 1 "Ricoveri e specialistica" e che, pertanto tali oneri sono sostenuti all'interno del limite di spesa di cui all'articolo 45, comma 1-ter, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157;

RITENUTO di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale di Regione Lombardia;

VAGLIATE ed assunte come proprie le predette considerazioni;

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di rimodulare le tariffe dei DRG identificati con i codici n. 007, 008, 049, 103, 104, 110, 111, 172, 173, 203, 334, 335, 471, 491, 515, 518, 528, 535, 536, 543, 544, 545, 551, 555, 556, 557, 558 previsti dalla DGR n. XI/2989 del 23/12/2014 (e successive modifiche e integrazioni), secondo quanto indicato dall'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del provvedimento;
2. che le nuove tariffe, di cui al presente provvedimento, sono in vigore per i ricoveri di pazienti dimessi a partire dal 1/1/2022;
3. di confermare che la maggiorazione delle tariffe dell'1,95%, di cui alla DGR n. XI/3915 del 25/11/2020, avente ad oggetto: "Determinazioni in ordine all'adeguamento delle tariffe delle prestazioni di assistenza ospedaliera", verrà applicata anche alle tariffe dei DRG, così come aggiornati dal presente provvedimento, con le stesse modalità ad oggi impiegate, fino alla pubblicazione di un nuovo tariffario regionale;
4. di revocare le indicazioni emanate con la DGR n. VI/25608 del 28 febbraio



Regione Lombardia

LA GIUNTA

1997, e successive modifiche e integrazioni, relativamente all'applicazione, in aggiunta alla tariffa DRG, di una percentuale del costo medio ponderato di alcune protesi e dispositivi ad alto costo, osservato attraverso il flusso dati SDO4, nonché le relative modalità di rendicontazione;

5. di aggiornare le tipologie di endoprotesi e dispositivi rendicontabili nel flusso regionale SDO4, come indicato in premessa;
6. di confermare che il flusso regionale di rilevazione delle endoprotesi (SDO4) verrà mantenuto ed utilizzato per l'analisi dei costi sostenuti dalle strutture sanitarie secondo le "Istruzioni per la codifica delle informazioni riguardanti le endoprotesi", di cui all'Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
7. di prevedere la rilevazione all'interno del flusso di rilevazione delle endoprotesi (SDO4), della classe cod. 21 per tutti gli episodi di ricovero nei quali viene utilizzata la chirurgia robotica utilizzando, come indicato nella DGR n. XI/5450 del 03/11/2021, la codifica amministrativa (0039) e, pertanto, di aggiornare la descrizione della classe in 21 "Kit di chirurgia robotica";
8. di demandare alla DG Welfare le attività di adeguamento e aggiornamento di tutti i sistemi informativi coinvolti, nonché gli ulteriori aggiornamenti tecnici delle "Istruzioni per la codifica delle informazioni riguardanti le endoprotesi", di cui all'Allegato 2;
9. di prevedere che a partire dall'anno 2022, a fronte della rilevazione dei costi di acquisto attraverso il flusso regionale SDO4, potranno essere introdotte nuove classi di tariffa e aggiornate quelle di cui al presente provvedimento, con decorrenza dal relativo provvedimento di revisione;
10. di annullare le indicazioni della DGR n. X/2313 del 1° agosto 2014 nella quale è previsto che le strutture sanitarie *"siano remunerate prevedendo che la tariffa del DRG 103 – trapianto di cuore -, nel caso in cui i codici di procedura siano 3752, 3765 e 3766, sia pari ad euro 125.900 euro"*;
11. di stabilire che dall'anno 2022 non devono più essere rendicontati né rimborsati nell'ambito del finanziamento delle Funzioni non tariffabili i dispositivi di cuore artificiale che, con il presente provvedimento, sono inseriti direttamente ad integrazione della tariffa;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

12. di stabilire che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri a carico del SSR in quanto, a partire dall'anno 2022, la predetta rimodulazione tariffaria trova copertura nell'ambito del quadro economico adottato in data odierna con riferimento alla Macroarea 1 "Ricoveri e specialistica" e che, pertanto tali oneri sono sostenuti all'interno del limite di spesa di cui all'articolo 45, comma 1-ter, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157;
13. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale di Regione Lombardia.

IL SEGRETARIO
ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge